

# COMUNE DI CAIOLO

## Provincia di Sondrio



### *Deliberazione del CONSIGLIO Comunale*

N. 38 Reg. Deliberazioni

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
DEL COMUNE AL 31.12.2018 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL T.U.S.P.**

L'anno 2019 addi VENTISEI del mese di NOVEMBRE - alle ore 21.00  
nella sede comunale

Previo recapito degli inviti, avvenuto nei modi e termini di legge, si è riunito  
il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.  
All'appello nominale risultano presenti in aula:

Cognome e nome	Pr.	Ass.
FARINA PRIMAVERA	X	
BIANCHINI PIETRO	X	
MOSTACHETTI ARNALDO	X	
SPEZIALI ANGELO	X	
PARUSCIO ALDO	X	
BRANCHINI GIOVANNI	X	
BRACCHI VERONICA	X	
BOSCACCI GRETA	X	
PELOSI NICOLA	X	
CARNAZZOLA FOSCA	X	
MOSTACHETTI ANDREA		X

Assiste il Segretario Comunale Pansoni Dr.ssa Annalisa

La Sig.ra Primavera Farina, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE



Richiamato il D.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del citato D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del T.U.S.P., agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

Che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Visto in particolare l'art. 20 del citato D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *“annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Considerato che il riassetto e la razionalizzazione delle partecipazioni, dettagliato di una apposita relazione tecnica, sono adottati qualora si rilevi:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U.S.P.;
- società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4.

Rilevato altresì che:

- l'art. 20 vieta le *“partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”*;
- il T.U.S.P. prevede la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500mila euro (per i provvedimenti di ricognizione anno 2018-triennio 2015/2017 e per l'anno 2019-triennio 2016/2018, mentre a partire dal 2020 sul triennio 2017/2019 si applicherà il limite di almeno un milione di euro (art. 20, comma 2, lett. d e art. 26, comma 12 quinquies del T.U.S.P)).

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 27.09.2017 avente ad oggetto *“Revisione straordinaria delle Società partecipate, ai sensi dell'art. 24 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”*, con la quale, a seguito di esame delle singole partecipazioni detenute dall'Ente, le stesse sono state mantenute;

Atteso che a norma dell'art. 24, comma 1 e 3, i provvedimenti della ricognizione straordinaria sono stati trasmessi alla Corte dei Conti - sezione Regionale Lombardia, (prot. n. 2332 del 03.10.2017), nonché



comunicato l'esito della ricognizione alla struttura monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica, come previsto dall'art. 15 del T.U.S.P.;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26.11.2018 si è provveduto alla revisione ordinaria delle società, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, comma 1 del T.U.S.P, con riferimento alla situazione al 31.12.2017 e, a seguito di esame delle singole partecipazioni detenute dall'Ente, è stato confermato il loro mantenimento;

Atteso che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, i provvedimenti della ricognizione ordinaria sono stati trasmessi in data 27/11/2018, PROT. 2583, , alla Corte dei Conti - sezione Regionale Lombardia, nonché comunicato l'esito della ricognizione alla struttura monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica, come previsto dall'art. 15 del T.U.S.P., istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite portale web dei servizi online del Ministero del Tesoro;

Richiamate:

- le linee guida per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del T.U.S.P. redatte dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti, pubblicate sul portale web del MEF – Dipartimento Tesoro, le quali suggeriscono l'utilizzo di un modello standard per la ricognizione;
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, n. 22 del 21.12.2018, con la quale sono approvate le linee d'indirizzo ed il modello standard di ricognizione per il corretto adempimento della revisione ordinaria di cui all'art. 20 del T.U.S.P.;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Preso atto dell'analisi inerente la revisione ordinaria, effettuata ai sensi dell'art. 20, comma 1, del T.U.S.P, con riferimento alle partecipazioni detenute da questo Ente al 31/12/2018 come riportate nei seguenti allegati:

- all. A), redatto secondo il modello approvato con Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, n. 22 del 21.12.2018;
- all. B), redatto secondo il modello standard definito dalle linee guida redatte dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti pubblicate sul portale web del MEF;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, in data 22/11/2019, ai sensi dell' art 239 del T.U.E.L.;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione è stato rilasciato l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica e tecnica contabile dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario-Amministrativo ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese:

Consiglieri presenti:	n. 10
Consiglieri astenuti:	n. 2 ( Pelosi Nicola, Fosca Carnazzola )
Consiglieri favorevoli:	n. 8
Consiglieri contrari:	n. 0

## DELIBERA



1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare, in applicazione dell'art. 20, comma 1 del T.U.S.P., la verifica periodica delle partecipazioni possedute da questo comune alla data del 31/12/2018, come risulta dalla documentazione alla presente deliberazione, all. A) "Ricognizione degli organismi partecipati dagli Enti territoriali" e all. B) "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni anno 2018";
3. di prendere atto che a seguito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società detenute da questo Comune e per le motivazioni ivi illustrate, sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni, non ricorrendo i presupposti di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;
4. dare mandato al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario-Amministrativo di adottare i provvedimenti conseguenti, quali l'invio della prescritta documentazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del T.U.S.P.;

Indi, il Presidente, considerata l'urgenza di provvedere propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese:

Consiglieri presenti:	n. 10
Consiglieri astenuti:	n. 2 ( Pelosi Nicola, Fosca Carnazzola )
Consiglieri favorevoli:	n. 8
Consiglieri contrari:	n. 0

## DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4<sup>a</sup> comma, del T.U.E.L.;



## COMUNE DI CAIOLO (SO)

### PARERE DEL REVISORE DEI CONTI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 175/2016

La sottoscritta dott.ssa Moira Gabrieli, Revisore Unico del Comune di Caiolo,

visto

- Che l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- la proposta di delibera di revisione ordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e tecnica contabile, resi dal Responsabile del Servizio interessato;

considerato che

- l'ente detiene partecipazioni in:
  - Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A. – S.E.C.A.M. con una quota dell'0,286%;
  - Società Trasporti Pubblici Sondrio S.p.A. – S.T.P.S con una quota dello 0,1714%;
  - Avio Valtellina s.p.a. con una quota dello 0,18%.
- L'Ente ha provveduto a verificare il rispetto delle nuove disposizioni di legge per ciascuna partecipazione posseduta;
- Il piano e la relazione giustificano il mantenimento delle partecipazioni sopra indicate

Esprime parere favorevole

All'adozione della delibera di revisione ordinaria delle società ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 175/2016.

Invita l'Ente a

- monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori ed i relativi Organi di Controllo delle stesse.
- vigilare con massima attenzione l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni
- inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e a tutte le società partecipate copia della deliberazione di Consiglio Comunale in questione

Il Revisore Unico

Dott.ssa Moira Gabrieli

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL C.C. N. 30 del 26.11.2019

**AVENTE PER OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE AL 31.12.2018, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL T.U.S.P.**

La sottoscritta Cinzia Vettovalli - Responsabile del Servizio Economico Finanziario Amministrativo del Comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) della Legge n. 213/2012.

Caiolo, lì 26.11.2019

Il Resp. del Servizio Finanziario Amministrativo  
Cinzia Vettovalli



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Primavera Farina



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Annalisa Pansoni



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 27 NOV. 2019 dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Caiolo, li 27 NOV. 2019

IL MESSO COMUNALE  
Cinzia Vettovalli



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Annalisa PANSONI



### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ✶ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 267/2000.
- Il presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo 267/2000.

Caiolo, li 27 NOV. 2019



Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Annalisa Pansoni

